



- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 13.03.2025

Lettera informativa 2025/1: Promozione incrociata tra alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e protezione dell'allattamento al seno

1. Situazione iniziale

Ai sensi della legislazione alimentare svizzera è vietato fare pubblicità che incoraggi i consumatori ad acquistare alimenti per lattanti. Quando vengono pubblicizzati alimenti di proseguimento, è indispensabile garantire che la presentazione¹ dei prodotti consenta di differenziarli facilmente dagli alimenti per lattanti, al fine di escludere qualsiasi rischio di confusione.

Nella pratica, gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e gli altri alimenti per lattanti e bambini piccoli hanno spesso imballaggi con un design molto simile, in quanto sono concepiti con immagini e grafiche molto somiglianti tra di loro o addirittura quasi identiche (colori, disegni, nomi, slogan o immagini). Questa pratica commerciale, nota come promozione incrociata, in alcuni casi potrebbe mettere in pericolo la salute dei bambini scoraggiando l'allattamento al seno e creando confusione sull'uso degli alimenti per lattanti.

Numerosi studi hanno anche dimostrato che le donne incinte e le madri percepiscono la pubblicità degli alimenti di proseguimento come una pubblicità di alimenti per lattanti².

A livello politico, le mozioni Feri 17.3661 [Estendere le limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti agli alimenti di proseguimento](#) nel 2017 e Weichelt 23.4273 [Alimenti commerciali per lattanti. Elusione del divieto di pubblicità](#) nel 2023 hanno sollevato la questione della promozione incrociata.

¹Tutte le informazioni scritte, visive e grafiche sull'imballaggio dei prodotti.

²Nota informativa di OMS e UNICEF: Promozione incrociata di alimenti per lattanti e latte per bambini piccoli.

Il Consiglio federale ha risposto che la legislazione è chiara, ma che la sua applicazione rimane problematica. In conseguenza, ha proposto una serie di misure per rafforzarne l'efficacia.

Come primo passo, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) di sostenere il settore in un processo di autoregolamentazione. Tuttavia, poiché i risultati di questo approccio hanno soddisfatto solo in parte le aspettative, il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure.

Ha quindi incaricato l'USAV di redigere una **lettera informativa** all'attenzione delle parti interessate, per sostenerle nei loro sforzi di implementazione delle basi legali al fine di ottenere una chiara distinzione tra le due categorie di alimenti ed evitare così la promozione incrociata, che costituisce un aggiramento della restrizione alla pubblicità degli alimenti per lattanti.

2. Basi legali

Disposizioni legali:

a) Divieto di inganno:

- Articolo 18 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0)
- Articolo 12 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

b) Limitazioni alla pubblicità degli alimenti per lattanti

- Articolo 41 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

c) Presentazione e pubblicità:

- Articolo 9 in combinato disposto con gli articoli 4, 7, 8 e 9 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104)

3. Valutazione

È fondamentale che l'imballaggio degli alimenti per lattanti sia nettamente diverso da quello degli alimenti di proseguimento, per evitare qualsiasi possibilità di promozione incrociata. L'obiettivo è proteggere i consumatori dalla confusione e garantire il rispetto dei requisiti di legge volti a proteggere l'allattamento al seno e la salute dei lattanti.

Per garantire una **distinzione chiara e inequivocabile**, si raccomanda di rispettare i seguenti criteri:

a. Denominazione specifica e indicazione dell'età

▪ Denominazione specifica:

Le denominazioni specifiche utilizzate per differenziare i due tipi di alimenti - «*alimenti per lattanti*» per lattanti di età compresa tra 0 e 12 mesi e «*alimenti di proseguimento*» per i lattanti di età superiore ai 6 mesi - dovrebbero preferibilmente comparire sulla parte anteriore dell'imballaggio, in prossimità del nome e del marchio del prodotto.

▪ Indicazione dell'età:

La caratterizzazione deve indicare chiaramente la **fascia di età** a cui il prodotto è destinato, preferibilmente sulla parte anteriore dell'imballaggio:

- **alimenti per lattanti:** lattanti da 0 a 12 mesi
- **alimenti di proseguimento:** lattanti a partire dal 6° mese

- **Visibilità e leggibilità:**

la denominazione specifica e l'indicazione dell'età devono occupare uno spazio equivalente ed essere altrettanto visibili e leggibili del nome e del marchio dell'alimento sulla caratterizzazione.

b. Concezione visiva e colori

Codici colore distinti:

- Utilizzare colori distinti per ogni tipo di alimento. Ad esempio, uno sfondo bianco per gli alimenti per lattanti e uno sfondo colorato a contrasto per gli alimenti di proseguimento.

Grafica distinta:

- la concezione visiva e gli elementi grafici dovrebbero differenziarsi chiaramente in base al tipo di alimento. Ogni categoria dovrebbe utilizzare una grafica esplicitamente distinta. Per gli alimenti per lattanti si raccomanda di adottare un design sobrio e, preferibilmente, di non utilizzare elementi grafici come immagini, illustrazioni, fotografie o disegni, al fine di garantire una chiara distinzione con gli alimenti di proseguimento.

Nota: per garantire una distinzione netta, dovrebbero essere applicati congiuntamente elementi grafici e codici colore distinti.

c. Dimensione e forma dell'imballaggio

- Forma dell'imballaggio: utilizzare preferibilmente imballaggi di forma e dimensioni distinte per ogni tipo di alimento, in modo da renderli facilmente identificabili.

Esempio: barattoli cilindrici per gli alimenti per lattanti e confezioni rettangolari per gli alimenti di proseguimento.

d. Indicazioni e informazioni promozionali

- **Indicazioni normative:**

ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 ODPPE, per gli alimenti per lattanti sono consentite solo alcune indicazioni relative al lattosio e all'acido docosaesaenoico (DHA). Qualsiasi altra indicazione nutrizionale e sulla salute ai sensi della sezione 12 dell'OIDAI non è consentita.

- **Ulteriori indicazioni e informazioni:**

per analogia, inoltre non sono ammesse informazioni sugli ingredienti e altre indicazioni quali:

- «formula comprovata»;
- «ispirato dalla natura»;
- «adatto come alimento di complemento».

Questo perché possono contribuire a ridurre la percentuale di allattamento al seno, soprattutto quando sono riportati sulla parte anteriore dell'imballaggio.

e. Indicazione sull'allattamento al seno

- L'**indicazione obbligatoria** che precisa che l'allattamento al seno è superiore agli alimenti per lattanti dovrebbe:

- figurare sulla parte anteriore dell'imballaggio;
- occupare uno spazio equivalente ed essere altrettanto visibile e leggibile del nome e del marchio dell'alimento sulla caratterizzazione.

La collocazione dei prodotti in sezioni separate dei negozi al dettaglio e dei negozi online contribuirebbe a ridurre ulteriormente il rischio di promozione incrociata e di confusione tra le due categorie di alimenti.

L'applicazione e il rispetto di questi criteri permettono di evitare la promozione incrociata e protegge l'allattamento al seno. In allegato sono presentati alcuni esempi di caratterizzazione che applicano o non applicano questi criteri.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dott. Michael Beer
Vicedirettore

Allegato **Promozione incrociata e protezione dell'allattamento al seno**
Esempi conformi e non conformi di presentazioni di alimenti
per lattanti e alimenti di proseguimento

Esempi conformi





Esempi non conformi



